



Fondo Scuola Espero

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 145

Documento sul regime fiscale

(depositato presso la Covip il 26 marzo 2018)

SOMMARIO

REGIME FISCALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI.....	3
a) Contribuzioni	3
b) Risultati di gestione	3
C) PRESTAZIONI	4
C1) Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile aL PERIODO SUCCESSIVO AL 1° GENNAIO 2018	4
Prestazioni in forma periodica (rendite).....	4
Prestazioni in capitale.....	4
Anticipazioni	5
Riscatti	5
c2) Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti e al TFR fino al 31 dicembre 2017.....	5
Prestazioni in forma periodica.....	5
Prestazioni in forma capitale.....	5
Anticipazioni.	6
Riscatti.	6
REGIME FISCALE PER I DIPENDENTI PRIVATI.....	7
a) Contribuzioni	7
b) Risultati di gestione	7
c) Prestazioni	8
C1) Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti e al TFR fino al 31 dicembre 2006.....	8
Prestazioni in forma periodica (rendite).....	8
Prestazioni in capitale.....	8
Anticipazioni	8
Riscatti	8
C2) Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti e al TFR dal 1° gennaio 2007	9
Prestazioni in forma periodica (rendite).....	9
Prestazioni in capitale.....	9
Anticipazioni	9
Riscatti	10
Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare	10
Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni	10
Norma transitoria sulla tassazione delle anticipazioni.....	10

REGIME FISCALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

A) CONTRIBUTIONI

I contributi annui complessivamente versati al Fondo da parte di dipendenti pubblici che, aderendo ad ESPERO, hanno optato per il TFR, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art. 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico, entro i limiti sopra indicati, detratta la contribuzione dell'aderente e del datore di lavoro.

Nel tetto di deducibilità rientrano tutti i contributi, sia versati dal lavoratore che dal datore di lavoro che i premi versati a tutte le forme di previdenza complementare (sia collettive che individuali) con la sola eccezione delle quote di TFR.

Se il lavoratore versa contributi che eccedono il predetto limite, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'associato deve - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - comunicare l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica entro il 31 dicembre i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (tuttavia quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenne). I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

B) RISULTATI DI GESTIONE

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'20% applicata al "*risultato netto di gestione*" maturato per ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. Sono stati inoltre previsti dei meccanismi di ulteriore riduzione della base imponibile che tengono conto della componente investita dal fondo pensione in talune tipologie di titoli pubblici che godono di un'aliquota agevolata (12,5%).

C) PRESTAZIONI

C1) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILE AL PERIODO SUCCESSIVO AL 1° GENNAIO 2018

(in applicazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata in Gazzetta n.302 del 29-12-2017)

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 01 gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata un'imposta sostitutiva del 26% (per approfondimenti circa il regime transitorio di applicazione della nuova aliquota del 26% si rinvia alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014). Detto rendimento è scomputato dell'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta (15% - 9%).

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuale.

A tale fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo segnalare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente (o al familiare fiscalmente a carico), per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale (aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 124/1993, sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale (aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali), nei casi di riscatti esercitati:

- per pensionamento.
- per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà di entrambe le parti.
- Agli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

C2) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILI AI CONTRIBUTI DEDOTTI E AL TFR FINO AL 31 DICEMBRE 2017

Prestazioni in forma periodica

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi dedotti e tfr al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e là dove presenti, dei contributi volontari aggiuntivi eccedenti i precedenti limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (pari a euro 5.164,57)

Con riferimento alla quota di rendita relativo ai montanti maturati prima del 01/01/2001, la tassazione progressiva è applicata sull'imponibile dell'87,5% della quota lorda.

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate, a far data dal 1° luglio 2014, con imposta sostitutiva nella misura del 26%. La parte di rendimento corrispondente a riserve matematiche investite in titoli pubblici di Stato o equiparati è invece tassata al 12,5%.

Prestazioni in forma capitale

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo Pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici.

Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano non superiori ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti.

Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- il riscatto avviene a seguito di pensionamento, o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà di entrambe le parti;
- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.
- qualora i 2/3 del montante convertito in rendita è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Anticipazioni.

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. L'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

Riscatti.

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso vengono esclusi dall'imponibile i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti (l'imponibile risulta pertanto costituito dai contributi dedotti e dal TFR).

REGIME FISCALE PER I DIPENDENTI PRIVATI

Per comprendere il regime fiscale del fondo, occorre considerare distintamente le tre fasi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari:

- quella della contribuzione;
- quella della gestione finanziaria (investimento dei contributi);
- quella delle prestazioni.

A) CONTRIBUZIONI

Dal 1° gennaio 2007 i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. In questo caso sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (e quindi non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare non è deducibile dal reddito complessivo poiché di per sé non imponibile ed in quanto tale non rientrante nel plafond di deducibilità.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica al Fondo pensione ESPERO, l'importo che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

L'aderente di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio ($5164,57 \times 5 = 25.822,85$ euro) e quanto effettivamente versato, con un massimo di euro 2.582,29 annui.

B) RISULTATI DI GESTIONE

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'20% applicata al "*risultato netto di gestione*" maturato per ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. Sono stati inoltre previsti dei meccanismi di ulteriore riduzione della base imponibile che tengono conto della componente investita dal fondo pensione in talune tipologie di titoli pubblici che godono di un'aliquota agevolata (12,5%).

C) PRESTAZIONI

C1) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILI AI CONTRIBUTI DEDOTTI E AL TFR FINO AL 31 DICEMBRE 2006

Fermo restando che al montante delle prestazioni e dei riscatti maturati fino 31 dicembre 2000 si applica il regime fiscale previgente, dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006, valgono le seguenti disposizioni¹:

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile (corrispondente ai contributi dedotti e al TFR) delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Con riferimento alla quota di rendita relativo ai montanti maturati prima del 01/01/2001, la tassazione progressiva è applicata sull'imponibile dell'87,5% della quota lorda.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale (contributi dedotti e TFR) è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva in capo al fondo (pari all'20%). Tuttavia, limitatamente ai c.d. "vecchi iscritti" che non optino per l'applicazione della disciplina in vigore dal 01/01/2007, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva applicata ad un imponibile costituito dal montante lordo maturato al netto dei contributi non dedotti e della rivalutazione finanziaria già assoggettata ad imposta.

¹ Es: se la prestazione è corrisposta in dipendenza di contratti assicurativi, si applica la ritenuta a titolo di imposta (12,5) di cui all'articolo 6 della legge n. 482 del 1985 sulla parte relativa al rendimento e l'aliquota del TFR sulla rimanente parte. Inoltre la tassazione separata è effettuata al netto dei contributi versati nel limite del 4% della retribuzione utile ai fini del tfr.

C2) QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI, DELLE ANTICIPAZIONI E DEI RISCATTI RIFERIBILE AI CONTRIBUTI DEDOTTI E AL TFR DAL 1° GENNAIO 2007

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 01 gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15. A far data dal 1° luglio 2014, sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata un'imposta sostitutiva del 26% (per approfondimenti circa il regime transitorio di applicazione della nuova aliquota del 26% si rinvia alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014). Detto rendimento è scomputato dell'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta (15% - 9%).

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 01 gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuale.

A tale fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendolo segnalare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale (aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali).

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale (aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali), nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, nella misura:

del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

del 100% della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

REINTEGRO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI

Il trattamento tributario dei contributi descritto al punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Tale disciplina opera esclusivamente in riferimento alle anticipazioni erogate successivamente al 31 dicembre 2006 ed ai montanti maturati a decorrere da tale data.

NORMA TRANSITORIA SULLA TASSAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

La Legge n. 229 del 15/12/2016 ha modificato e convertito il Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 relativo agli interventi urgenti per le popolazioni colpite dal sisma a far data dal 24/08/2016. In particolare, la Legge di conversione ha introdotto il comma 13 bis dell'art. 48, introducendo una provvisoria deroga alla disciplina dell'art. 11 comma 7 lettera b) e c) del d. lgs. 252/2005, principalmente come segue:

- 1) la legittimazione a richiedere l'anticipazione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 comma 7 del d. lgs. 252/2005 (per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per "ulteriori esigenze") prescinde dal requisito temporale degli 8 anni;
- 2) la fiscalità collegata alle erogazioni di cui sopra riguardanti iscritti che abbiano fornito certificazione della residenza nelle zone che beneficiano del Provvedimento risulta essere quella

- più favorevole di cui alla lettera a). In particolare è prevista l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta a titolo definitivo del 15%, decrescente fino al 9%;
- 3) la validità temporale della deroga assume una durata triennale a decorrere dal 24/08/2016.